

SCHEDA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di Legge “Disposizioni per la disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	<p>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>La Pubblica Amministrazione è stata oggetto, in questi ultimi anni, di processi di riforma che hanno interessato, tra l'altro, i sistemi contabili pubblici e quelli di controllo della finanza pubblica. Le ragioni di tale intervento vanno ricercate nella sempre maggiore necessità da parte del decisore politico della omogeneizzazione dei conti pubblici al fine di monitorare e verificare gli andamenti della finanza pubblica, per eventuali interventi correttivi sugli obiettivi programmati e per motivi di <i>spending review</i>. In tale processo evolutivo dei controlli, i primi attori ad essere maggiormente coinvolti sono gli organi di revisione e di controllo delle PA, anche alla luce del fatto che si assiste ad una vera e propria inversione di tendenza, nel senso di una marcata evoluzione dei principi della revisione nel settore pubblico verso il sistema privatistico.</p> <p>In questo contesto è intervenuto l'art. 14 del D.L. 13-8-2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” che, alla lettera e), dispone che per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni devono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ad alcuni parametri. Tra questi, è prevista l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, deve operare in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio devono essere scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. La sezione delle Autonomie della Corte dei conti si è conseguentemente espressa con la delibera 3/2012 individuando il quadro delle garanzie dell'organo di controllo e determinando i requisiti professionali di anzianità, esperienza dei suoi componenti per il corretto ed efficace assolvimento della funzione di revisione.</p> <p>Come noto, l'entrata in vigore dell'articolo 14 ha colmato una lacuna normativa che escludeva l'obbligatoria istituzione presso le Regioni di collegi di revisori dei conti, presenti, invece, unicamente negli enti locali e negli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>

	<p>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo</p> <p>Il disegno di legge provvede a dare attuazione al menzionato articolo 14, comma 1 lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, definendo nuovo ruolo, funzioni e requisiti del Collegio dei revisori dei conti regionale e abrogando la vigente disciplina in materia.</p> <p>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR</p> <p>Non sono previsti indicatori dell'efficacia del provvedimento normativo.</p> <p>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</p> <p>La proposta è rivolta ai revisori dei conti attualmente in carica e ai potenziali futuri soggetti che potranno essere nominati, ovvero coloro che possiedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ i requisiti previsti dai principi contabili internazionali; ➤ la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; ➤ una specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.
<p><i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i></p>	<p>La Regione ha provveduto ad interpellare e consultare il Collegio dei revisori dei conti attualmente in carica (composto dal Presidente, il Dott. Antonio Porcaro, dalla Dott.ssa Vittoria Salvato e dal Dott. Enrico Severini), che ha rappresentato quanto segue in merito al testo del provvedimento.</p> <p>Il Collegio ha anzitutto formulato osservazioni in merito alla retribuzione prevista per le funzioni da svolgere, così come definita nel disegno di legge. In particolare il Collegio non ha condiviso la scelta di parametrare il compenso dei revisori all'indennità spettante ai consiglieri regionali.</p> <p>Ha, inoltre, evidenziato di non condividere nel merito alcune disposizioni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'art. 4, comma 6 afferma che: "I pareri del collegio sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, l'Assemblea legislativa può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'approvazione della proposta di legge". Ad avviso del Collegio è indispensabile specificare che dovrebbe trattarsi di venti giorni lavorativi, infatti la presenza di festività all'interno di tale termine, concesso per il rilascio dei pareri, ridurrebbe l'effettivo tempo a disposizione, conseguendone un impedimento per il Collegio nell'esercizio delle proprie funzioni. ➤ L'art. 5, comma 1, lett. g) stabilisce che il collegio svolge anche la funzione di certificatore della gestione sanitaria accentrata così come prevista dall'articolo 22, comma 3 lettera d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

	<p>schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”Secondo il Collegio tale disposizione mal si concilia con l’art. 11, secondo cui: “La funzione prevista all’articolo 5, comma 1 lettera g) della presente legge può essere attribuita, con deliberazione di Giunta regionale, anche al Collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.” Il Collegio ritiene preferibile una stesura della norma che preveda la possibilità da parte della Giunta di attribuire tale funzione al Collegio dei revisori. Trattasi infatti di funzione aggiuntiva rispetto a quelle normalmente svolte dai revisori, che stante la particolare complessità ed i profili di responsabilità, necessita dell’attribuzione di uno specifico compenso.</p> <p>➤ Il comma 2 dell’art. 7 prevede che: “Al Presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l’esercizio delle funzioni, nella misura e secondo le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali.” Secondo il Collegio tale norma, sulla base dell’attuale entrata in vigore prevista dall’art. 12, nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURC, determinerebbe un iniquo danno economico per quei revisori che si vedrebbero non riconosciuti i rimborsi per le spese sinora sostenute.</p> <p>Infine, il Collegio ha evidenziato che l’entrata in vigore della nuova disciplina e nello specifico del compenso e del rimborso delle spese, subordinata alla pubblicazione nel BURC, appare sfavorevole rispetto all’ipotesi di prevederne la decorrenza dal primo gennaio 2017.</p>
<p><i>Sezione 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i></p>	<p>Il non intervento, oltre al mancato adeguamento alla normativa nazionale sopravvenuta, lascerebbe la Campania in una posizione isolata, essendo l’unica Regione a non aver aggiornato una materia, quella dei controlli interni, che afferendo “<i>all’ordinamento e organizzazione regionale</i>”, rientra fra le competenze residuali regionali.</p>
<p><i>Sezione 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio</i></p>	<p>Non sono configurabili opzioni alternative all’intervento normativo, dovendosi necessariamente procedere con legge regionale</p>
<p><i>Sezione 5 - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell’impatto sulle PMI</i></p>	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</p> <p>L’opzione proposta garantisce ai destinatari indiretti un sistema di nomina e selezione dei revisori imparziale e terzo in quanto prevede che il Collegio sia composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti in un elenco istituito presso le competenti strutture del Consiglio regionale nel quale possono essere inseriti, su domanda, solo i soggetti in possesso di ben determinati requisiti.</p> <p>Per quanto concerne i destinatari diretti del provvedimento, la proposta da un lato definisce ruolo e funzioni entro una ben definita cornice normativa, dall’altro ridimensiona il compenso attualmente definito.</p> <p>In particolare, <u>l’articolo 7 prevede un abbassamento del compenso dei componenti a € 36.000 annui rispetto all’attuale pari a € 45.000,00</u></p>

	<p><u>annui</u>, determinato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, <u>generando un risparmio complessivo di circa € 30.000,00 annui</u>. Tuttavia, <u>rispetto all'attuale disciplina, tale voce di spesa andrebbe a spostarsi dal bilancio del Consiglio regionale a quello della Giunta regionale</u>.</p> <p>Inoltre, a seguito di un'analisi comparativa degli ordinamenti regionali, si evidenzia che <u>l'indennità del componente del Collegio risulterebbe essere più alta mediamente di circa il 60% rispetto alle altre Regioni</u>. Considerando l'eventuale attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 5, c. 2, ai componenti sarebbe riconosciuta l'indennità più alta tra le Regioni a statuto ordinario, contravvenendo ai principi della spending review.</p> <p>Infine, sempre grazie all'analisi comparata, è emerso che, nella quasi totalità dei casi analizzati, <u>le Regioni hanno stabilito il compenso dei revisori individuandolo in proporzione alle indennità dei consiglieri</u>.</p> <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese</p> <p>La regolamentazione non comporta specifici effetti sulle imprese, andando a definire esclusivamente ruolo e funzioni del collegio dei revisori contabile, quale organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della Regione.</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</p> <p>La proposta non comporta oneri informativi e costi amministrativi aggiuntivi a carico di imprese e cittadini.</p>
<p><i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i></p>	<p>La disciplina non incide su aspetti che concernono il corretto funzionamento del mercato e la libera concorrenza delle imprese.</p>
<p><i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i></p>	<p>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</p> <p>La Giunta ed il Consiglio regionale sono responsabili di alcuni adempimenti connessi all'attuazione della proposta normativa, come ad esempio quelli che concernono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'indennità ed il rimborso spese dei revisori; ➤ la fornitura di risorse umane ed infrastrutturali; ➤ l'invio della documentazione relativa agli atti sui quali il collegio deve esprimere parere obbligatorio. <p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</p> <p>L'opzione regolatoria non prevede particolari azioni per pubblicizzare l'intervento.</p>

	<p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</p> <p>Non sono previsti specifici e puntuali adempimenti per monitorare il rispetto degli interventi richiesti.</p> <p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</p> <p>Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolato.</p>
<p><i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i></p>	<p>In osservanza di quanto previsto a livello europeo, l'intervento normativo prevede che il Collegio dei revisori sia composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti in un elenco istituito presso le competenti strutture del Consiglio regionale nel quale possono essere inseriti, su domanda, i soggetti in possesso dei specifici requisiti requisiti tra cui il possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).</p>